



Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri

PROCEDURA PROGRAMMA DI ACCOGLIENZA

1. Obiettivi

Garantire pari opportunità di accesso all'istruzione e di successo scolastico agli studenti stranieri.

2. Destinatari

Studenti stranieri neoarrivati o di recente immigrazione e loro famiglie

3. Responsabilità

Il personale addetto alla portineria:

- Accompagna i genitori e lo/a studente/ssa in segreteria.

La segreteria didattica:

La persona indicata quale responsabile dell'accoglienza:

- Riceve lo studente straniero neoarrivato e/o la famiglia, che si presenta allo sportello;
- Fa presente la possibilità di convocare un mediatore linguistico culturale, attraverso l'intervento della Commissione Intercultura.
- Comunica l'arrivo dello studente straniero al Dirigente Scolastico e fissa un appuntamento con il Dirigente stesso;



- Consegna il modulo per l'iscrizione e un opuscolo informativo sul funzionamento del sistema scolastico italiano, entrambi, se necessario, bilingui.
- Ad iscrizione avvenuta, segnala ai docenti della Commissione Intercultura la presenza di nuovi ingressi.

Il Dirigente scolastico

- garantisce l'effettivo esercizio dell'obbligo scolastico (L. 296/06) e del diritto – dovere all'istruzione e alla formazione (DLgs 76/05);
- garantisce il rispetto della normativa antidiscriminazione, secondo la quale compie un atto di discriminazione perseguibile civilmente chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso [...] all'istruzione [...] (Dlgs 286/98, art. 43, comma 2, c);
- riceve lo studente straniero neoarrivato e insieme al referente di sede della Commissione Intercultura effettua il colloquio con il neoarrivato e la famiglia;
- assegna lo studente straniero neoarrivato alla classe;
- comunica l'assegnazione al coordinatore del Consiglio di classe;

Il Collegio dei docenti:

- approva il Programma di accoglienza;
- opera attraverso la Commissione Intercultura, come propria articolazione, e attraverso gli organi individuati dal Programma di accoglienza;
- riceve dal docente Referente intercultura le informazioni e le proposte in relazione all'accoglienza degli studenti stranieri;
- presenta proposte per agevolare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti stranieri.



Il referente per la Commissione interculturale e, in subordine, i referenti per le singole sedi:

- monitorano la presenza degli studenti stranieri e ne danno informazione al Collegio docenti;
- effettuano le rilevazioni statistiche e ne rendono noti i risultati,
- al termine di ogni anno scolastico, redigono la statistica relativa agli esiti scolastici di tutti gli studenti stranieri, con osservazioni e proposte, e ne danno informazione al Collegio docenti.
- insieme al Dirigente Scolastico effettuano il colloquio di accoglienza allo studente straniero neoarrivato (con attenzione alla storia personale e scolastica, alla biografia linguistica, alle aspettative e ai desideri); compie anche l'accertamento non verbale (osservazione dei comportamenti) e, nei limiti del possibile, l'accertamento di lettura e scrittura nella lingua d'origine, per valutare la sicurezza e la scioltezza in queste abilità;
- accompagna lo studente neoarrivato in visita alla scuola;
- se necessario, prende contatto con gli insegnanti delle scuole del territorio che il ragazzo ha eventualmente frequentato in precedenza, per acquisire informazioni di carattere didattico;
- prende contatto con i Centri territoriali preposti all'inserimento e all'istruzione-formazione degli stranieri
- segue in itinere il percorso del ragazzo neoarrivato e mantiene i contatti con i Consigli di classe in cui sono inseriti studenti neoarrivati;
- partecipa a iniziative di formazione e aggiornamento.
- coordina i laboratori per l'apprendimento e il potenziamento dell'italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio);
- se necessario fornisce indicazioni e strumenti (in particolare in relazione al Piano Didattico Individualizzato) ai Consigli di classe;



Il Consiglio di classe

- predispone l'accoglienza al neoarrivato, favorendo l'instaurarsi di un clima di incontro e di dialogo all'interno della classe;
- dopo l'accoglienza, **accerta le competenze del neoarrivato e se necessario predispone il necessario adattamento dei programmi, elaborando un Piano Didattico Individualizzato, modificabile in itinere secondo necessità.¹**
- Valuta la possibilità che lo studente straniero neo arrivato acquisti tutti o parte dei testi in adozione
- sceglie gli studenti con funzione di facilitatori;
- quando necessario, in collaborazione con la Commissione Intercultura, attiva laboratori per l'apprendimento e il potenziamento dell'italiano L2 (lingua della comunicazione e lingua dello studio);
- **effettua le valutazioni quadrimestrali degli studenti stranieri sulla base del Piano Didattico Individualizzato.**

4. Modalità operative

4.1. Verifica dei documenti

L'art. 45 del DPR 394/99 precisa che:

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Gli stessi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia [ora fino a sedici anni; da sedici a diciotto anni diritto – dovere].

¹ Per la programmazione individualizzata i docenti, sia ciascuno per la disciplina che collegialmente, sono tenuti a riempire la scheda allegata per la programmazione e la valutazione dello studente straniero.



La loro iscrizione nelle scuole italiane avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani, e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico [anche oltre il termine annualmente stabilito, per i soli neoarrivati].

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva, senza alcun pregiudizio per il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico [fino a sedici anni; da sedici a diciotto anni diritto - dovere] vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica [...]; l'iscrizione a una classe diversa è possibile tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

Se necessario possono essere attivati interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.

Sono presentate proposte per agevolare la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli studenti stranieri.

Secondo le *“Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”* (febbraio 2006) *“E' richiesto il certificato attestante gli studi compiuti nel paese d'origine o la dichiarazione*



del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato”.

4.2. Verifica delle preferenze

I criteri guida per l'inserimento sono:

- la scelta espressa dal ragazzo neoarrivato in merito a indirizzo, opzioni linguistiche, aree di laboratorio (nei limiti della disponibilità, come avviene per i coetanei italiani);
- la corrispondenza tra età anagrafica e classe di inserimento (considerando gli anni di scolarizzazione portati a compimento con successo nel paese di origine);
- la valorizzazione del percorso scolastico pregresso.

4.3. Verifica del numero di alunni per classe

La verifica del numero degli studenti per classe è effettuata nel corso del colloquio di accoglienza; qualora la classe individuata in base alle preferenze espresse presenti un alto numero di studenti, è immediatamente effettuata una proposta alternativa sulla base delle disponibilità dell'Istituto (come avviene per i coetanei italiani).

5. Indicazioni operative

Nella scuola dovrebbero essere apposte indicazioni multilingui nelle lingue dei paesi di provenienza e oggetto di studio;

È preferibile che il ragazzo straniero si presenti nella scuola la prima volta accompagnato da un familiare o conoscente, ai fini della mediazione linguistica; è possibile il ricorso a studenti della scuola che parlino la stessa lingua del neoarrivato, o, se necessario, a mediatori linguistici.

Lo studente straniero neoarrivato sospende l'acquisto dei libri in adozione nella classe, procurandosi soltanto quelli



che il Consiglio di classe ritiene indispensabili e sostituendo gli altri con altri materiali.

Il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue (Framework) costituisce il modello di riferimento per l'accertamento delle competenze linguistiche.

6. Riferimenti legislativi

- Costituzione della Repubblica italiana, artt. 3 e 34
- C.M. 301 (8/9/'89) Inserimento degli stranieri nella scuola dell'obbligo: promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studi
- C.M. 205 (26/07/'90) La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale.)
- C.M. 73 (2/3/'94) Dialogo interculturale e convivenza democratica: l'impegno progettuale della scuola
- Dlgs 286/98 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- DPR 394/99 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento della disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- L 189/02 Legge 30 luglio 2002, n. 189, "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo"
- DPR 334/04 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
- L 53/03 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale
- DLgs 76/05 Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53



- Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, emanate dal MIUR il 16 febbraio 2006
- L 296/06 Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)", art. 1, comma 622
- DM 22.08.07 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione.

Allegato 1 : Scheda per la programmazione e la valutazione dello studente straniero neo arrivato